



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 24 ottobre 2018
(OR. en)**

13531/18

**PECHE 426
DELECT 142**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 ottobre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2018) 6794 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 18.10.2018 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2019-2021

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 6794 final.

All.: C(2018) 6794 final



Bruxelles, 18.10.2018
C(2018) 6794 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 18.10.2018

**che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle
acque sudoccidentali per il periodo 2019-2021**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'UE è uno degli obiettivi fondamentali della politica comune della pesca (PCP) definiti dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Oltre a costituire uno spreco considerevole di risorse, i rigetti hanno effetti negativi sullo sfruttamento sostenibile di queste ultime e sulla redditività economica delle attività di pesca. Dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di sbarco si applica a tutte le catture effettuate nell'ambito della pesca demersale di specie soggette a limiti di cattura. La nuova politica della pesca, inoltre, introduce una maggiore regionalizzazione, allo scopo di garantire che le norme tengano conto delle specificità di ogni attività di pesca e di ogni zona marina.

La PCP prevede una serie di disposizioni volte ad agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco. Sono previste disposizioni generiche di flessibilità che possono essere applicate dagli Stati membri nel contesto della gestione dei rispettivi contingenti. La PCP stabilisce inoltre meccanismi specifici di flessibilità che devono essere attuati mediante piani pluriennali o, in loro assenza, nell'ambito dei cosiddetti piani in materia di rigetti. Detti piani sono contemplati quale misura temporanea per un periodo limitato non superiore a tre anni, rinnovabile per un ulteriore periodo di tre anni, e si basano su raccomandazioni comuni concordate da gruppi di Stati membri della stessa regione o bacino marittimo.

Il regolamento delegato (UE) 2015/2439¹, che ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2016-2018, è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2016/2374².

Il presente atto delegato sostituisce il piano in materia di rigetti per la pesca demersale nelle acque sudoccidentali attualmente in vigore (regolamento delegato (UE) 2016/2374). Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, un piano in materia di rigetti può contenere i seguenti elementi:

- disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l'obbligo di sbarco;
- l'indicazione delle esenzioni dall'obbligo di sbarco per attività di pesca o specie che rispettano determinati criteri relativi all'alto tasso di sopravvivenza;
- disposizioni per le esenzioni *de minimis*;
- disposizioni sulla documentazione delle catture;
- la fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione;
- misure tecniche.

Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'atto delegato proposto si basa sulla raccomandazione comune elaborata e presentata alla Commissione dagli Stati membri interessati (Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo) che hanno un interesse diretto alla gestione delle attività di pesca in questione in tale regione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Ai fini dell'attuazione dell'approccio regionalizzato, gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali hanno convenuto che la Spagna, paese a capo del gruppo, avrebbe presentato

¹ GU L 336 del 23.12.2015, pag. 36.

² GU L 352 del 23.12.2016, pag. 33.

alla Commissione una raccomandazione comune, che è stata pertanto trasmessa ai servizi della Commissione il 31 maggio 2018. Ulteriori informazioni sono state fornite in una fase successiva. Dopo la valutazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il 31 agosto 2018 gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali hanno modificato la raccomandazione comune. Quest'ultima conteneva, fra l'altro, i seguenti elementi:

- una descrizione delle attività di pesca interessate dal piano in materia di rigetti;
- un certo numero di esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza;
- un certo numero di esenzioni *de minimis*.

Conformemente alla procedura descritta all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale raccomandazione comune è frutto delle discussioni svoltesi tra gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali che hanno un interesse diretto alla gestione della pesca, tenendo anche conto dei pareri del Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali, competente per le attività di pesca oggetto della raccomandazione. Per ciascuno dei suddetti elementi, la raccomandazione comprendeva documentazione di supporto alle esenzioni e alle altre disposizioni previste.

La raccomandazione comune è stata elaborata dagli Stati membri interessati, coordinati a livello regionale e sul piano tecnico sotto la guida di un gruppo ad alto livello di direttori della pesca e in stretta consultazione con le parti interessate.

Durante l'elaborazione della raccomandazione comune, il Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali è stato consultato in relazione alle misure proposte. Il gruppo degli Stati membri ha inoltre cercato di conseguire un approccio per quanto possibile coerente con l'attuazione dell'obbligo di sbarco in altri bacini marittimi, in particolare nelle acque nordoccidentali.

La raccomandazione comune menzionava la necessità di prevedere un'esenzione per alcune catture in virtù della legislazione relativa ai prodotti della pesca non idonei al consumo umano o animale, segnatamente i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 1881/2006. Nel caso delle raccomandazioni comuni relative alla politica comune della pesca, tale esenzione, tuttavia, non rientra apparentemente nell'ambito di applicazione dei piani sui rigetti di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e, di conseguenza, non è stata inclusa nel presente regolamento.

La raccomandazione comune menzionava anche l'esenzione per i pesci danneggiati dai predatori. Tale esenzione, tuttavia, è già contemplata dall'articolo 15, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non ha bisogno di essere attuata mediante un atto delegato.

Tutti gli elementi contenuti nella raccomandazione comune presentata alla Commissione dagli Stati membri riguardanti l'applicazione dell'obbligo di sbarco alle attività di pesca in questione, nonché le esenzioni *de minimis* e le esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza, sono stati valutati dal gruppo di esperti competente dello CSTEP e nel corso della riunione plenaria di quest'ultimo svoltasi dal 2 al 6 luglio 2018³.

Sulla base della valutazione realizzata dallo CSTEP e dalla Commissione, e previo chiarimento di alcuni punti della raccomandazione comune, la Commissione ritiene che quest'ultima sia conforme all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, come precedentemente indicato.

³ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

La Commissione è consapevole della natura mutevole delle attività di pesca nel tempo. È perciò importante chiarire che le esenzioni concesse in precedenza per tutta la durata di un piano in materia di rigetti (nella fattispecie, 3 o 5 anni) non sono necessariamente prorogate, in modo automatico, in un piano successivo. Poiché nel frattempo la composizione delle catture, la tecnologia o il comportamento di pesca delle flotte che beneficiano di un'esenzione potrebbero essere cambiati, è necessario che lo CSTEP riesamini le esenzioni a distanza di 3 o 5 anni dalla concessione iniziale e che gli Stati membri forniscano nuovamente le motivazioni e i dati scientifici da sottoporre alla valutazione dello CSTEP.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi delle misure proposte

Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare misure che agevolino l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il regolamento precisa le specie e le attività di pesca alle quali si applicheranno misure specifiche, ovvero esenzioni *de minimis* ed esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza.

Base giuridica

Articolo 15, paragrafo 6, e articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Principio di proporzionalità

La proposta rientra nell'ambito di applicazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione dall'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di tale disposizione.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento delegato della Commissione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un piano in materia di rigetti mediante atti delegati. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto hanno presentato una raccomandazione comune e le misure in essa contemplate e incluse nella presente proposta sono basate sui migliori pareri scientifici disponibili e soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 18.10.2018

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2019-2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio⁴, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo iniziale non superiore a tre anni, rinnovabile per un altro periodo totale di tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i Consigli consultivi competenti.
- (3) Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. La Commissione ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2016-2018 mediante il regolamento delegato (UE) 2015/2439⁵, che è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione⁶, a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo nel 2016. Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/44⁷.
- (4) Il 31 maggio 2018 il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali. Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)⁸. L'11 settembre

⁴ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2015/2439 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 36).

⁶ Regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 33).

⁷ GU L 7 del 12.1.2018, pag. 1.

⁸ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

2018 si è svolta, con la partecipazione di rappresentanti dei 28 Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo in qualità di osservatore, una riunione di un gruppo di esperti in cui sono state discusse le misure in questione.

- (5) Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 ha introdotto un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo scampo catturato con reti a strascico nelle sottozone 8 e 9 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), dal momento che la documentazione scientifica indicava la possibilità di tassi di sopravvivenza elevati, tenuto conto delle caratteristiche degli attrezzi specificamente utilizzati nella pesca di tale specie, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Nella sua valutazione⁹ lo CSTEP ha concluso che i tassi di sopravvivenza dimostrati dagli esperimenti più recenti e dagli studi condotti tra il 2016 e il 2018 erano in linea con quelli osservati nelle indagini precedenti. Di conseguenza, poiché le circostanze sono rimaste immutate, l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza dovrebbe essere mantenuta nel piano in materia di rigetti per la pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2019-2021.
- (6) Per le razze catturate con qualunque tipo di attrezzi da pesca nelle sottozone CIEM 8 e 9 non si dispone di prove scientifiche circostanziate sui tassi di sopravvivenza per tutti i segmenti di flotta e per le combinazioni che beneficiano dell'esenzione. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, i tassi di sopravvivenza sono ritenuti generalmente attendibili, anche se sono necessarie informazioni più dettagliate. Per poter raccogliere tali dati la pesca dovrebbe proseguire; la Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere concessa, ma che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare al più presto entro il 31 maggio di ogni anno: a) una tabella di marcia, elaborata al fine di aumentare la capacità di sopravvivenza e colmare la carenza di dati riscontrata dallo CSTEP, da sottoporre ogni anno alla valutazione di quest'ultimo e b) relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei programmi riguardanti la capacità di sopravvivenza e sulle eventuali modifiche o rettifiche ad essi apportate.
- (7) Nel corso dell'esame del tasso di sopravvivenza delle razze si è constatato che per la razza cuculo (*Leucoraja naevus*) esso era molto più basso delle altre specie e che si disponeva in tal caso di minori conoscenze scientifiche. Escludere del tutto tale specie dall'esenzione, tuttavia, significherebbe impedire l'attività di pesca e la raccolta continua di dati precisi. La Commissione, pertanto, ritiene che in tal caso l'esenzione dovrebbe essere concessa solo per un anno e che, con urgenza, sarebbe opportuno effettuare nuovi studi e mettere a punto misure efficaci concernenti la capacità di sopravvivenza, da sottoporre alla valutazione dello CSTEP non appena possibile, prima del 31 maggio 2019.
- (8) La nuova raccomandazione comune propone inoltre un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza dell'occhialone catturato con l'attrezzo da pesca artigianale denominato "voracera" nella divisione CIEM 9a. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche atte a dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti di tale specie. Dalle prove presentate lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata. È quindi opportuno includerla nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.

⁹ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf>

- (9) La nuova raccomandazione comune propone inoltre un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'occhialone catturato con ami e palangari nella sottozona CIEM 10. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche atte a dimostrare i tassi di sopravvivenza dell'occhialone nell'ambito di tale attività di pesca. Dalle prove presentate lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata. È quindi opportuno includerla nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.
- (10) Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 ha introdotto esenzioni *de minimis* dall'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le catture di sogliola effettuate con sfogliare e reti a strascico nelle divisioni CIEM 8a e 8b e per le catture di sogliola effettuate con tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni CIEM 8a e 8b. Le prove fornite dagli Stati membri per tali esenzioni nella nuova raccomandazione comune sono state esaminate dallo CSTEP¹⁰. Quest'ultimo ha concluso che la raccomandazione comune giustificava in maniera fondata la difficoltà di conseguire un aumento della selettività e i costi sproporzionati nel gestire le catture indesiderate. Di conseguenza, poiché le circostanze sono rimaste immutate, le esenzioni *de minimis* dovrebbero essere mantenute nel piano in materia di rigetti per la pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2019-2021.
- (11) Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 ha introdotto un'esenzione *de minimis* dall'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le catture di nasello effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9. Lo CSTEP ha riesaminato le prove fornite dagli Stati membri per tale esenzione e ha concluso¹¹ che era opportuno effettuare ulteriori prove al fine di valutare il miglioramento della selettività. Per poter raccogliere tali dati la pesca dovrebbe proseguire; la Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere concessa in via provvisoria, ma che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. L'esenzione *de minimis* dovrebbe quindi essere concessa in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP.
- (12) La nuova raccomandazione comune contiene nuove esenzioni *de minimis* per:
- le catture di berici effettuate con ami e palangari nella sottozona CIEM 10;
 - le catture di musdea bianca effettuate con ami e palangari nella sottozona CIEM 10;
 - le catture di suro effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di suro effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;
 - le catture di sgombro effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di sgombro effettuate con reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0;

¹⁰ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf>

¹¹ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

- le catture di acciuga effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di pesce tamburo effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di rombo giallo effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di rombo giallo effettuate con reti da imbocco nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di passera di mare effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di passera di mare effettuate con reti da imbocco nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di rana pescatrice effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di rana pescatrice effettuate con reti da imbocco nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di merlano effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di merlano effettuate con reti da imbocco nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di merluzzo giallo effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di merluzzo giallo effettuate con reti da imbocco nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - le catture di musdea bianca effettuate con reti da traino e sciabiche nella divisione CIEM 9a;
 - le catture di occhialone effettuate con reti da traino e sciabiche nella divisione CIEM 9a;
 - le catture di sogliola effettuate con reti da traino e sciabiche nella divisione CIEM 9a.
- (13) Gli Stati membri hanno fornito informazioni per le esenzioni *de minimis* riguardanti le catture di berici e musdea bianca con ami e palangari nella sottozona CIEM 10. Lo CSTEP ha esaminato tali prove e ha concluso che le informazioni fornite giustificavano in maniera fondata la difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività o i costi sproporzionati che ne deriverebbero per la gestione delle catture indesiderate. È quindi opportuno includere tali esenzioni *de minimis* nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021.
- (14) Le informazioni fornite dagli Stati membri devono essere completate per quanto concerne le nuove esenzioni *de minimis* applicate singolarmente alle specie seguenti, segnatamente:
- alle catture di suro, sgombro, acciuga, pesce tamburo, rombo giallo, passera di mare, rana pescatrice, merlano e merluzzo giallo effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9;
 - alle catture di rombo giallo, passera di mare, rana pescatrice, merlano e merluzzo giallo effettuate con reti da imbocco nelle sottozone CIEM 8 e 9;

- alle catture di suro e sgombro effettuate con reti da imbrotto nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0; e
- alle catture di musdea bianca, occhialone e sogliola effettuate con reti da traino e sciabiche nella divisione CIEM 9a.

In tali circostanze, le suddette esenzioni individuali per ciascuna specie dovrebbero essere limitate ad un anno e gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la loro fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. Tali esenzioni *de minimis* dovrebbero essere concesse in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP.

- (15) Nel caso in cui l'esenzione *de minimis* si basi sull'estrapolazione di dati insufficienti e informazioni parziali riguardanti la flotta, gli Stati membri dovrebbero assicurare la trasmissione di dati esatti e verificabili per l'intera flotta contemplata dall'esenzione, in modo da garantire stime attendibili del volume dei rigetti ai fini della fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC).
- (16) Le misure proposte nella nuova raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel presente regolamento.
- (17) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha preso in considerazione sia la valutazione dello CSTEP sia la necessità per gli Stati membri di garantire la piena attuazione dell'obbligo di sbarco dal 1° gennaio 2019. In vari casi, le esenzioni richiedono il proseguimento dell'attività di pesca e la raccolta di dati al fine di rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP. In tali casi, la Commissione ritiene che concedere esenzioni in via temporanea sia un approccio prudente e pragmatico alla gestione della pesca, in quanto non sarebbe altrimenti possibile raccogliere i dati indispensabili per una gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena entrata in vigore dell'obbligo di sbarco.
- (18) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Attuazione dell'obbligo di sbarco

Nelle sottozone CIEM 8, 9, 10 e nelle zone COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle specie demersali a norma del presente regolamento per il periodo 2019-2021.

Articolo 2
Definizioni

Per "voracera" si intende un attrezzo da pesca artigianale, segnatamente un palangaro meccanizzato progettato e costruito a livello locale, utilizzato dalla flotta artigianale specificamente per la pesca dell'occhialone nel sud della Spagna nella divisione CIEM 9a.

Articolo 3
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per lo scampo

1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco prevista per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di scampo (*Nephrops norvegicus*) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, con reti a strascico (codici degli attrezzi¹²: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT e TX).
2. In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

Articolo 4
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco prevista per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (*Rajiformes*) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, con qualunque tipo di attrezzi da pesca. In caso di rigetto in mare, le razze catturate in tale zona sono rilasciate immediatamente.
2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, anteriormente al 1° agosto di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.
3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica alla razza cuculo fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, anteriormente al 1° agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

Articolo 5
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'occhialone

1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco prevista per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di occhialone (*Pagellus bogaraveo*) effettuate, nella divisione CIEM 9a, con l'attrezzo

¹² I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

da pesca artigianale denominato *voracera* ivi utilizzato e alle catture di occhialone (*Pagellus bogaraveo*) effettuate, nella sottozona CIEM 10, con ami e palangari.

2. In caso di rigetto in mare, gli occhialoni catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

Articolo 6

Esenzioni de minimis

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare i seguenti quantitativi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento:
 - (a) per il nasello (*Merluccius merluccius*), fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da traino e sciabiche (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV);
 - (b) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle divisioni CIEM 8a e 8b, da navi che utilizzano sfogliare e reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT e TX);
 - (c) per la sogliola (*Solea solea*), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle divisioni CIEM 8a e 8b, da navi che utilizzano tramagli e reti da imbocco (codici degli attrezzi: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR e GEN);
 - (d) per i berici (*Beryx spp.*), fino ad un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella sottozona CIEM 10, da navi che utilizzano ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD);
 - (e) per la musdea bianca (*Phycis blennoides*), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella sottozona CIEM 10, da navi che utilizzano ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD);
 - (f) per il suro (*Trachurus spp.*), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);
 - (g) per il suro (*Trachurus spp.*), fino ad un massimo del 3 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, da navi che utilizzano reti da imbocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);
 - (h) per lo sgombro (*Scomber scombrus*), fino a un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);
 - (i) per lo sgombro (*Scomber scombrus*), fino ad un massimo del 3 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, da navi che utilizzano reti da imbocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

- (j) per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);
- (k) per il pesce tamburo (*Caproidae*), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);
- (l) per il rombo giallo (*Lepidorhombus spp.*), fino ad un massimo del 5 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);
- (m) per il rombo giallo (*Lepidorhombus spp.*), fino ad un massimo del 4 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);
- (n) per la passera di mare (*Pleuronectes platessa*), fino ad un massimo del 5 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);
- (o) per la passera di mare (*Pleuronectes platessa*), fino ad un massimo del 4 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);
- (p) per la rana pescatrice (*Lophiidae*), fino ad un massimo del 5 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);
- (q) per la rana pescatrice (*Lophiidae*), fino ad un massimo del 4 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);
- (r) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino ad un massimo del 5 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);
- (s) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino ad un massimo del 4 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);
- (t) per il merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*), fino ad un massimo del 5 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);
- (u) per il merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*), fino ad un massimo del 4 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da

navi che utilizzano reti da imbrotto (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

- (v) per la musdea bianca (*Phycis blennoides*), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella divisione CIEM 9a, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);
 - (w) per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella divisione CIEM 9a, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);
 - (x) per la sogliola (*Solea spp.*), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella divisione CIEM 9a, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) .
2. Le esenzioni *de minimis* di cui al paragrafo 1, lettere a) e da f) a x), si applicano in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tali esenzioni. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, anteriormente al 1° agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.

Articolo 7 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18.10.2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER